SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 77**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255.

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

92G0293

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1992.

Nuovi limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

92A1440

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 248.

Istituzione della provincia di Biella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

Visto il parere espresso in data 27 gennaio 1992 della regione Piemonte;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Biella nell'ambito della regione Piemonte.

Art. 2.

1. La provincia di Biella, con capoluogo Biella, è costituita dai sottoelencati ottantatre comuni: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Art. 3.

1. La provincia di Vercelli, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Vercelli.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Vercelli continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

Art. 4.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Art. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, la opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Biella per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Vercelli in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per

gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarietà dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Vercelli, dei fondi di spettanza di quella di Biella.

4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Biella viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*
MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo degli articoli 128 e 133 della medesima Costituzione:

«Art. 128. — Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

«Art. 133. — Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

— Gli articoli 16 e 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così recitano:

«Art. 16 *(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali).* — 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e pecularietà del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera *d)* del comma 2».

«Art. 63 *(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali).* — 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province".

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni»

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è il seguente:

«Art. 9. — *In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.*

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministero dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 [corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, *n.d.r.*], non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente».

Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad ogni provincia è così disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 122/1951:

«Art. 2. — Il consiglio provinciale è composto:

di quarantacinque membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di trenta membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di ventiquattro membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale».

In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato si precisa che attualmente la data delle elezioni dei consigli provinciali è fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 63, comma 5, della legge n. 142/1990 si veda in nota alle premesse.

92G0287

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 249.

Istituzione della provincia di Crotone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

Visto il parere espresso in data 29 gennaio 1992 dalla regione Calabria;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Crotone nell'ambito della regione Calabria.

Art. 2.

1. La provincia di Crotone, con capoluogo Crotone è costituita dai sottoelencati ventisette comuni: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli,

Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

Art. 3.

1. La provincia di Catanzaro, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Catanzaro continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

Art. 4.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Art. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, la opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Crotone per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Catanzaro in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Catanzaro, dei fondi di spettanza di quella di Crotone.

4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Crotone viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo degli articoli 128 e 133 della medesima Costituzione:

«Art. 128. — Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

«Art. 133. — Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni sentita la stessa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

— Gli articoli 16 e 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così recitano:

«Art. 16 (*Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali*). — 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera *d)* del comma 2».

«Art. 63 (*Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali*). 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2 Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989 è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto».

— Il testo dell'art. 14 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è il seguente:

«Art. 9. *In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.*

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 [corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, *n.d.r.*], non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente».

Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad ogni provincia è così disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 122/1951:

«Art. 2. — Il consiglio provinciale è composto:

di quarantacinque membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di trenta membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di ventiquattro membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale».

In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato si precisa che attualmente la data delle elezioni dei consigli provinciali è fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 63, comma 5, della legge n. 142/1990 si veda in nota alle premesse.

92G0288

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 250.

Istituzione della provincia di Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

Visto il parere espresso in data 28 gennaio 1992 dalla regione Lombardia;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Lecco nell'ambito della regione Lombardia.

Art. 2.

1. La provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, è costituita dai sottoelencati novanta comuni, di cui sei ricadenti nella provincia di Bergamo (Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre De' Busi, Vercurago) e ottantaquattro in quella di Como (Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò).

Art. 3.

1. Le province di Como e Bergamo, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche del personale e deliberano lo stato di consistenza dei rispettivi patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con appositi atti deliberativi, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle tre province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo dei consigli provinciali di Como e Bergamo.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi delle province di Como e Bergamo continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle attuali circoscrizioni.

Art. 4.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Art. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Lecco per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi

erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Como in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validita del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarietà dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Il Ministero dell'interno provvede nei confronti della provincia di Bergamo con le stesse modalità di cui sopra.

4. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli provinciali ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, lo scorporo, dai rispettivi bilanci, dei fondi di spettanza della provincia di Lecco.

5. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Lecco viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*
MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo degli articoli 128 e 133 della medesima Costituzione:

«Art. 128. — Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

«Art. 133. — Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni sentita la stessa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

— Gli articoli 16 e 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così recitano:

«Art. 16 *(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali).* — 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera *d)* del comma 2».

«Art. 63 *(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali).* — 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province"

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 4

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è il seguente:

«Art. 9. — *In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.*

A nessun comune possono essere asseganti più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 [corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, *n.d.r.*], non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente».

Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad ogni provincia è così disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 122/1951:

«Art. 2. — Il consiglio provinciale è composto:

di quarantacinque membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di trenta membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di ventiquattro membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale».

In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato si precisa che attualmente la data delle elezioni dei consigli provinciali è fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 63, comma 5, della legge n. 142/1990 si veda in nota alle premesse.

92G0289

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 251.

Istituzione della provincia di Lodi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

Visto il parere espresso in data 28 gennaio 1992 dalla regione Lombardia;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo.

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Lodi nell'ambito della regione Lombardia.

Art. 2.

1. La provincia di Lodi, con capoluogo Lodi, è costituita dai sottoelencati sessantuno comuni: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Corno Vecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Art. 3.

1. La provincia di Milano, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Milano.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Milano continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

Art. 4.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Art. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, la opportunità di istituire nelle nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Lodi per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarietà dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Milano, dei fondi di spettanza di quella di Lodi.

4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Lodi viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*
MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo degli articoli 128 e 133 della medesima Costituzione:

«Art. 128. Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni»

«Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stesa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

— Gli articoli 16 e 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così recitano:

«Art. 16 *(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali)*. — 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera *d)* del comma 2».

«Art. 63 *(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali)*. 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province"

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riqualificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottatti dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire ento il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è il seguente:

«Art. 9. — *In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.*

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 [corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, *n.d.r.*], non puo essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente».

Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad ogni provincia è così disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 122/1951:

«Art. 2. - - Il consiglio provinciale è composto:

di quarantacinque membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di trenta membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di ventiquattro membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale».

In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato si precisa che attualmente la data delle elezioni dei consigli provinciali è fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

Nota all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 63, comma 5, della legge n. 142/1990 si veda in nota alle premesse.

92G0290

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 252.

Istituzione della provincia di Rimini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

Visto il parere espresso in data 16 gennaio 1992 dalla regione Emilia-Romagna;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Rimini nell'ambito della regione Emilia-Romagna.

2. La parte residua dell'attuale provincia di Forlì assume la denominazione di provincia di Forlì-Cesena.

Art. 2.

1. La provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, è costituita dai sottoelencati venti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Art. 3.

1. La provincia di Forlì-Cesena, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Forlì-Cesena.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Forlì, ora denominata provincia di Forlì-Cesena, continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

Art. 4.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Art. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, la opportunità di istituire nelle nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Rimini per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Forlì, ora denominata Forlì-Cesena, in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica

di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarietà dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Forlì, dei fondi di spettanza di quella di Rimini.

4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Rimini viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*
MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Si trascrive il testo degli articoli 128 e 133 della medesima Costituzione:

«Art. 128. Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

«Art. 133. — Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

-- Gli articoli 16 e 63 della legge n. 142 1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così recitano:

«Art. 16 *(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali).* 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera *d)* del comma 2».

«Art. 63 *(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali).* 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province".

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riqualificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è il seguente:

«Art. 9. — *In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.*

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 [corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, *n.d.r.*], non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente».

Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad ogni provincia è così disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 122/1951:

«Art. 2. — Il consiglio provinciale è composto:

di quarantacinque membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di trenta membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di ventiquattro membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale».

In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato si precisa che attualmente la data delle elezioni dei consigli provinciali è fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 63, comma 5, della legge n. 142/1990 si veda in nota alle premesse.

92G0291

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 253.

Istituzione della provincia di Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

Visto il parere espresso in data 29 gennaio 1992 dalla regione Calabria;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Vibo Valentia nell'ambito della regione Calabria.

Art. 2.

1. La provincia di Vibo Valentia, con capoluogo Vibo Valentia, è costituita dai sottoelencati cinquanta comuni: Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio

d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Valle Longa, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

Art. 3.

1. La provincia di Catanzaro, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Catanzaro continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

Art. 4.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Art. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Vibo Valentia per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alla amministrazione provinciale di Catanzaro in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarietà dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Catanzaro, dei fondi di spettanza di quella di Vibo Valentia.

4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Vibo Valentia viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo degli articoli 128 e 133 della medesima Costituzione:

«Art. 128. — Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

«Art. 133. — Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

— Gli articoli 16 e 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così recitano:

«Art. 16 *(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali)*. 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera *d)* del comma 2».

«Art. 63 *(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali)*. — 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province"

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è il seguente:

«Art. 9. — *In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.*

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 [corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, *n.d.r.*], non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente».

Il numero dei consiglieri provinciali asegnati ad ogni provincia è così disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 122/1951:

«Art. 2. — *Il consiglio provinciale è composto:*

di quarantacinque membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di trenta membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di ventiquattro membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale».

In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato si precisa che attualmente la data delle elezioni dei consigli provinciali è fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 63, comma 5, della legge n. 142/1990 si veda in nota alle premesse.

92G0292

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1992, n. 254.

Istituzione della provincia di Prato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;

Visto il parere espresso dalla regione Toscana in data 3 marzo 1992;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;

Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Prato nell'ambito della regione Toscana.

Art. 2.

1. La provincia di Prato, con capoluogo Prato, è costituita dai sottoelencati sette comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

Art. 3.

1. La provincia di Firenze, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Firenze.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Firenze continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

Art. 4.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Art. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Prato per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Firenze in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarietà dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Firenze, dei fondi di spettanza di quella di Prato.

4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Prato viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di

lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo degli articoli 128 e 133 della medesima Costituzione:

«Art. 128. — Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

«Art. 133. — Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può, con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

— Gli articoli 16 e 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così recitano:

«Art. 16 *(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali).* — 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente,

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera *d)* del comma 2».

«Art. 63. *(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali).* — 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province".

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottatti dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire ento il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è il seguente:

«Art. 9. — *In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.*

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decrto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 [corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, *n.d.r.*], non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente».

Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad ogni provincia è così disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 122/1951:

«Art. 2. — Il consiglio provinciale è composto:

di quarantacinque membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di trenta membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di ventiquattro membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale».

In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato si precisa che attualmente la data delle elezioni dei consigli provinciali è fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 63, comma 5, della legge n. 142/1990 si veda in nota alle premesse.

92G0294

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 febbraio 1992.

Nuova ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 847;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 378/1991 la Direzione generale del debito pubblico e la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso sono state soppresse e le relative competenze sono state attribuite alla direzione generale del Tesoro;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 378/1991, il quale stabilisce che le competenze attribuite alla direzione generale del Tesoro indicate nello stesso art. 1, comma 1, sono ripartite in cinque servizi ed un ufficio ispettivo centrale con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il richiamato art. 1, comma 2, secondo cui si provvede con le stesse modalità a modificare, integrare o aggiornare le attribuzioni dei singoli servizi;

Ritenuto di avvalersi di detta facoltà per tener conto di altre competenze, quali l'attività sanzionatoria in materia di riciclaggio di risorse finanziarie derivanti da attività criminose, affidate alla direzione generale del Tesoro dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, come convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e la vigilanza sugli enti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 356;

Ritenuto altresì di attuare ed integrare la ripartizione delle funzioni tra i cinque servizi di cui è composta la direzione generale del Tesoro in modo da accrescere l'efficienza degli uffici e la loro specializzazione funzionale;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale del Tesoro è articolata nei seguenti cinque servizi, con le competenze per ognuno specificate:

Servizio primo - Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di previsioni di breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro; accordi nell'ambito del Fondo monetario internazionale, del gruppo dei 7, del Sistema monetario europeo e dell'Unione economica e monetaria europea; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico e al funzionamento dei mercati. Documentazione economico-statistica. Analisi economica dei provvedimenti legislativi di competenza della Direzione generale del Tesoro.

Servizio secondo - Gestione della tesoreria dello Stato; emissione e gestione dei B.O.T., gestione del debito pubblico; operazioni sui titoli pubblici amministrati; elaborazioni delle previsioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale.

Servizio terzo - Affari generali e servizi speciali; amministrazione del personale della Direzione generale e rapporti con altre amministrazioni in materia di selezione, formazione ed aggiornamento del personale stesso; partecipazione agli organi delle istituzioni comunitarie e di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; partecipazione alla redazione ed all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o finanziario; disciplina delle attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all'estero; interventi riguardanti i crediti all'esportazione ed alle relative assicurazioni nonché controllo degli enti operativi del settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo.

Servizio quarto - Attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazione all'economia; operazioni sui mercati finanziari interni ed esteri; sorveglianza sui mercati e sugli operatori; vigilanza sull'istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi; gestione dei pagamenti all'estero e portafoglio dello Stato; vigilanza in materia di credito e di risparmio; vigilanza sugli enti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 356; monetazione metallica e cartacea dello Stato; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti all'estero a causa di guerra o di nazionalizzazione operate da Stati esteri.

Servizio quinto - Contenzioso valutario; entrate del Tesoro; prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra; provvidenze per i terremotati; rimborso di posizioni assicurative dell'I.N.P.S. del personale dell'*ex* Africa italiana.

Art. 2.

Operano alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro i seguenti uffici:

1) il consiglio degli esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

2) l'Ufficio ispettivo centrale;

3) la segretaria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 3.

Un dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale del Tesoro, a ciò formalmente designato, coadiuva il direttore generale del Tesoro nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 27 novembre 1991, n. 378.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 348

92A1503

DECRETO 20 febbraio 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1985, relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,60% per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 febbraio 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola — di scadenza 22 febbraio 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 320068/66-AU-79 del 30 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 novembre 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 gennaio 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 febbraio 1992, è di 285.919.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1992, è di L. 1.537,23 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 285.919.000 ECU) dei CTE ottennali 9,60% con godimento 22 febbraio 1985 — relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 febbraio 1992 — ammonta a L. 42.194.233.380.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 149

92A1489

DECRETO 20 febbraio 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, relativamente alla sesta cedola, di scadenza 21 febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75% per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla sesta cedola — di scadenza 21 febbraio 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 425245/66-AU-104 del 30 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 gennaio 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 gennaio 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 febbraio 1986, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla sesta cedola, di scadenza 21 febbraio 1992, è di 408.995.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1992, è di L. 1.537,23 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 408.995.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 21 febbraio 1986 — relativamente alla sesta cedola, di scadenza 21 febbraio 1992 — ammonta a L. 55.012.946.085.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 148

92A1490

DECRETO 11 marzo 1992.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1991, di durata quinquennale, emessi per 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 349465 in data 13 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 10,60%, con godimento 22 novembre 1991, fino all'importo massimo di 700 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 13 novembre 1991, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 22 novembre 1991, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,60% 1991/1996» «EMISSIONE 22 NOVEMBRE 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,60% 1991/1996» «EMISSIONE 22 NOVEMBRE 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 13 novembre 1991, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a: lire 1.541,1 con riferimento alla data del 19 novembre 1991.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «10,60% 1991/1996» «EMISSIONE 22 NOVEMBRE 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;
il valore nominale e il prezzo fisso di emissione stampati in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 di ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 di ECU: in giallo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 355

92A1491

DECRETO 25 marzo 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 30 settembre 1991 disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 15 della stessa legge, con cui è stato istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari;

Considerato che lo stesso art. 15 dispone che il Ministro del tesoro su proposta della Consob, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio decreto le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché la misura del contributo, i casi, le modalità ed i limiti di intervento del Fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del Fondo stesso;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1991 recante la disciplina di organizzazione e di funzionamento del predetto Fondo nazionale di garanzia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 3 ottobre 1991;

Considerato che l'ultimo comma del summenzionato art. 15 stabilisce che deve essere previsto il trasferimento al Fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle società di intermediazione mobiliare a diminuzione di quanto dovuto al Fondo stesso da parte delle medesime società;

Vista la lettera n. 92001405 del 5 marzo 1992 con la quale la Consob ha proposto una integrazione della disciplina di cui al citato decreto ministeriale 30 settembre 1991, al fine di dare attuazione al disposto del ripetuto art. 15, ultimo comma, nonché la sostituzione della tabella annessa al medesimo decreto ministeriale;

Vista la lettera n. 54895 del 3 marzo 1992, con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa in ordine alla proposta della Consob;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto l'espressione:

a) «Legge» indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «Fondo» indica il Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 15 della legge.

Art. 2.

Trasferimento al Fondo delle quote parti dei fondi comuni degli agenti di cambio

1. La quota parte dei fondi comuni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio che sia socio di una società di intermediazione mobiliare è trasferita al Fondo a diminuzione e quale acconto di quanto ad esso dovuto dalla società medesima a titolo di quota variabile del contributo annuale di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 30 settembre 1991.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione alla società di intermediazione mobiliare della avvenuta iscrizione all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge, l'agente di cambio chiede al competente comitato direttivo degli agenti di cambio il trasferimento al Fondo della quota parte del fondo comune di propria pertinenza, indicando la società di intermediazione mobiliare a favore della quale deve essere effettuato il versamento. Il comitato direttivo degli agenti di cambio provvede entro quindici giorni dalla richiesta.

3. Le disponibilità trasferite a norma delle disposizioni precedenti sono imputate alla sezione B del Fondo, quale posizione contributiva individuale iniziale della società di intermediazione mobiliare a favore della quale sono versate.

4. Restano ferme le disposizioni concernenti i fondi comuni degli agenti di cambio di cui al regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, ivi comprese quelle concernenti la loro destinazione, per quanto riguarda gli agenti di cambio diversi da quelli di cui al comma 1.

5. In sede di prima applicazione, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inizio di operatività del Fondo.

Art. 3.

Tabella per il calcolo della quota variabile del contributo annuale

1. La tabella annessa al decreto del Ministro del tesoro 30 settembre 1991 è sostituita dalla tabella allegata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

ATTIVITÀ	Base di commisurazione del contributo	
	Remunerazione delle attività (A)	Disponibilità di titoli e lire dei clienti (B)
Negoziazione per conto terzi di valori mobiliari	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	
Collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	
Gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari con o senza intestazione fiduciaria	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	Consistenza media mensile della massa amministrata (titoli e lire di proprietà sostanziale dei clienti di cui gli intermediari autorizzati possano comunque disporre) nell'esercizio precedente
Raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	
Consulenza in materia di valori mobiliari	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	
Sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'art. 18-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché promozione o collocamento di servizi di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento approvato con delibera Consob n. 5386 del 2 luglio 1991	Importo delle commissioni percepite nell'esercizio precedente	
Negoziazione per conto proprio di valori mobiliari	Importo delle commissioni figurative relative all'esercizio precedente, determinato applicando ai volumi intermediati in tale esercizio (importo degli acquisti e delle vendite effettuate con il pubblico), distinti per azioni, obbligazioni e titoli di Stato, un coefficiente pari al rapporto fra commissioni percepite e volumi intermediati nell'anno precedente dagli intermediari per l'attività di negoziazione per conto terzi (*)	

Coefficiente di contribuzione da applicare alla base (A): 0,40 per cento; per l'attività di raccolta di ordini il coefficiente di contribuzione è pari allo 0,20 per cento.

Coefficiente di contribuzione da applicare alla base (B): 0,0010 per cento.

(*) I dati necessari per il calcolo delle «commissioni figurative» vengono comunicati al Fondo dalla Banca d'Italia, per quanto riguarda le SIM e le banche autorizzate, e dalla Consob, per quanto riguarda gli agenti di cambio, entro il mese di aprile di ciascun anno.

92A1488

DECRETO 26 marzo 1992.

Tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la ristrutturazione e l'ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 3 del proprio decreto emesso di concerto con il Ministro della sanità in data 5 dicembre 1991 e registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1992, registro n. 10, foglio n. 91, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il citato art. 3 del summenzionato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dal decreto ministeriale del 5 dicembre 1991:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,82%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 11,9250%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolate a tasso variabile, è pari al 12,75%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1992 è pari al 13,55%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

92A1486

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 marzo 1992.

Integrazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1983 concernente: «Denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale», e successivi aggiornamenti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, sulle norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 699, sulle modifiche al secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti;

Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983), 24 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986), 3 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987), 18 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989) e 25 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1991), con i quali sono state stabilite le denominazioni

in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale, ai fini della disciplina della pesca marittima, del commercio dei prodotti della pesca e della tutela del consumatore;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad aggiunte all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1983, e successive modifiche;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1983, e successivi aggiornamenti, sono apportate le integrazioni indicate nell'elenco allegato.

Art. 2.

In caso di eventuale importazione di specie ittiche non ancora incluse nell'elenco, le autorità sanitarie di controllo possono attribuire una denominazione provvisoria, che sarà tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Le confezioni utilizzate alla produzione, con la denominazione in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono ancora essere impiegate per tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1992

Il Ministro: FACCHIANO

ALLEGATO

ELENCO DI SPECIE ITTICHE COMMERCIALI

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
PESCI			
Gadiformes (Gadiformi)	Gadidae (Gadidi)	Gadus ogac	Merluzzo
		Gadus macrocephalus	Merluzzo
Salmonoideae (Salmonoidei)	Osmeridae (Osmeridi)	Osmerus eperlanus	Sperlano
Squaliformes (Squaliformi)	Scyliorhinidae (Sciliorinidi)	Scyliorhinus canicula	Gattuccio
		Scyliorhinus capensis	Gattuccio atlantico
		Scyliorhinus retifer	Gattuccio atlantico
		Scyliorhinus stellaris	Gattopardo
		Galeus melanostomus	Boccanera
Perciformes (Perciformi)	Mugiloididae (Mugiloidi)	Pinguipes Spp.	Morato
CROSTACEI			
Decapoda (Decapodi)	Nephropidae (Nefropidi)	Metanephros challengeri	Scampo oceanico
	Lithodidae (Litodidi)	Lithodes Spp.	Granchio reale
		Paralithodes Spp.	Granchio reale
		Paralomis granulosa	Granchio imperatore
	Portunidae (Portunidi)	Carcinus aestuarii	Granchio
		Portunus Spp.	Granchio
	Scyllaridae (Scillaridi)	Scyllarides latus	Cigala o Magnosa
		Scyllarus arctus	Cigala o Magnosella

92A1487

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 1992.

Variazione dei contenuti dichiarati della sigaretta MS Extra Lights.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il proprio decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio, di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 per la marca di sigarette di produzione nazionale «MS Extra Lights»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Contenuto mg sigaretta	
	nicotina	condensato
MS Extra Lights	0,10	0,9

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti di sigarette MS Extra Lights riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati, per lo stesso prodotto, nel citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1992
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 339

92A1492

DECRETO 27 marzo 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato e irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che il mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Bari è stato causato dal trasferimento dell'ufficio stesso in nuovi locali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari è accertato per i giorni dal 28 al 31 gennaio 1992 e dal 14 al 22 febbraio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1483

DECRETO 27 marzo 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltagirone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Caltagirone è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltagirone è accertato per i giorni 28 e 29 febbraio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1484

DECRETO 27 marzo 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Agata di Militello.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Sant'Agata di Militello è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Agata di Militello è accertato per i giorni 2 e 3 marzo 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1485

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Italswiss - Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a. in liquidazione», in Milano, e nomina di un collegio di commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 19 marzo 1992, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di revisione e organizzazione contabile di aziende rilasciata alla società «Italswiss - Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a. in liquidazione», con sede legale in Milano, con decreto interministeriale 29 maggio 1965;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Italswiss - Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a. in liquidazione», con sede in Milano, via Fatebenefratelli, 3, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Zaccagnini dott. Lorenzo, nato a Milano l'11 ottobre 1938, con studio in Milano, Foro Buonaparte, 46;

Cavalcanti prof. Giuseppe, nato a Scicli (Ragusa) il 17 marzo 1923;

Porcasi prof. Vincenzo, nato a Palermo il 10 agosto 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1506

DECRETO 27 marzo 1992.

Nomina del comitato di sorveglianza della società «Italswiss - Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a. in liquidazione», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1992, con il quale sono state disposte la liquidazione coatta amministrativa della società «Italswiss - Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a. in liquidazione», con sede in Milano, e la nomina di un collegio di commissari liquidatori;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 233/1986, si rende necessario disporre la nomina del comitato di sorveglianza della predetta procedura;

Decreta:

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria e di revisione «Italswiss - Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a. in liquidazione», con sede in Milano, è preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, esperto con funzioni di presidente;

Sancetta dott. Giuseppe, nato a Catania il 20 febbraio 1966, esperto;

Scalfati dott. Alfredo, nato a Roma il 27 ottobre 1956, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1507

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 marzo 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al maltempo verificatosi in provincia di Enna. (Ordinanza n. 2240/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194, che dispone, all'art. 1, comma 2, interventi di somma urgenza nelle regioni Sicilia e Toscana;

Viste le note n. 3001 e n. 3002 del 19 marzo 1992 con le quali l'amministrazione provinciale di Enna invia i verbali di somma urgenza e chiede i finanziamenti delle seguenti opere:

strada provinciale n. 15 Piazza Armerina-Bivio Sitica, frana al km 3+800: importo lire 500 milioni;

strada provinciale n. 21 Agira-Scalo Raddusa, ripristino stabilità pendici: importo lire 4.900 milioni;

Ritenuto che i suindicati interventi appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione, nonché alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte agli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti al maltempo del periodo ottobre-novembre 1991, è assegnata alla provincia di Enna la somma di lire 5.400 milioni per l'esecuzione delle opere appresso indicate:

strada provinciale n. 15 Piazza Armerina-Bivio Sitica, frana al km 3+800: importo lire 500 milioni;

strada provinciale Agira-Scalo Raddusa, stabilità pendici: importo lire 4.900 milioni;

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Enna, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione l'amministrazione provinciale di Enna, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Il presidente della provincia, inoltre, riferirà al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere, con relazione quindicinale.

Art. 4.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a lire 5.400 milioni, è posto a carico del Fondo della protezione civile sulla residua disponibilità dell'assegnazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 29 febbraio 1992.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1513

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 211 1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «SUDAFED R» (ossimetazolina cloridrato), spray nasale.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd - Londra, rappresentata dalla Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36, codice fiscale 00407630581.

Produttore: The Wellcome Foundation Ltd - Londra.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67 1988:

a) flacone da 15 ml:
codice: 028139018 (in base 10) 0UURJB (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione: ogni 100 ml di soluzione contengono: ossimetazolina cloridrato 0,050 g; eccipienti: sorbitolo 2,600 g, potassio fosfato monobasico 0,866 g, sodio fosfato bibasico 0,042 g, clorexidina acetato 0,020 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: decongestionante della mucosa nasale, specie in caso di raffreddore.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 212 1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «LEUFERON 2» (interleuchina-2-umana ricombinante), nella forma iniettabile liofilizzato per uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: F. Hoffmann - La Roche Ltd di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, codice fiscale 00747170157.

Produttore: Società Cetus Corporation nello stabilimento sito in Emeryville (USA). Le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) nonché i controlli sono effettuati dalla società Eurocetus B.V. nello stabilimento sito in Amsterdam (Olanda).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67 1988:

a) 1 flacone di liofilizzato da mg 1 (18.000.000 U.I.) uso endovenoso:
codice: 028001016 (in base 10) 0UQJRS (in base 32);
prezzo: L. 429.050;
classe: *b)*.

Composizione: un flacone liofilizzato contiene: interleuchina-2 umana ricombinante 1 mg corrispondente a 18.000.000 U.I.; eccipienti: mannitolo (come mannitolo 20% m/v USP, BP) 50 mg, sodio dodecilsolfato 130-230 mcg, sodio fosfato monobasico monoidrato USP 0,225 mg, sodio fosfato bibasico anidro USP 1,19 mg, azoto USNF (il flacone è sigillato sotto N_2 51 kPa).

Indicazioni terapeutiche: Leuferon-2 è destinato all'impiego nel trattamento del carcinoma renale metastatico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto nei centri ospedalieri e case di cura specializzati dotati di reparti di terapia intensiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 213 1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «SOLUMAG» (pidolato di magnesio) flaconcini monodose per uso orale.

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone) via S. Anna, 2, codice fiscale 00192260602.

Produttore: Geymonat S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67 1988.

20 flaconcini monodose per uso orale:
codice: 028057014 (in base 10) 0US7FQ (in base 32);
prezzo: L. 11.500;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° maggio 1992.

Composizione: principio attivo: pidolato di magnesio g 1,5; eccipienti: saccarosio g 3,0, succo d'arancia g 1,3, aroma di mandarino g 0,05, saccarina sodica g 0,02, metil p-idrossibenzoato sodico g 0,011, propil p-idrossibenzoato sodico g 0,004, acqua depurata q.b. a ml 10.

Indicazioni terapeutiche: In neurologia e pediatria: quadri clinici espressione di uno stato di ipereccitabilità del sistema nervoso centrale e periferico, sostenuti da una carenza di magnesio. In ostetricia: vomito, insonnia, irritabilità, crampi muscolari, contrazioni dolorose dell'utero, eclampsia.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 215/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «ASSOGEN» (cloricromene), nelle forme: capsule da 100 mg e iniettabile per uso endovenoso lento.

Titolare A.I.C.: Gibipharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Sofia, 22, codice fiscale 00780970158.

Produttore:

produzione dei flaconi iniettabili liofilizzati + le fiale solventi nonché il confezionamento delle capsule in blister: Fidia S.p.a. nello stabilimento sito in Abano Terme, via Ponte della Fabbrica, 3/a;

produzione dei microgranuli e loro incapsulamento: Euderma S.p.a. nello stabilimento sito in Cerasolo di Coriano (Forlì);

controllo e astucciamento di fiale e capsule: Gibipharma S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Pisacane, 7.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

a) 30 capsule da 100 mg;
codice: 028022010 (in base 10) 0UR5TU (in base 32);
prezzo: L. 45.050;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° maggio 1992;

b) 1 flacone liofilizzato da 30 mg + 1 fiala solvente da 5 ml;
codice: 028022022 (in base 10) 0UR586 (in base 32);
prezzo: L. 7.100;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° maggio 1992.

Composizione.

una capsula contiene: principio attivo: cloricromene cloridrato (D.C.I.) mg 100,00. Altri componenti: saccarosio mg 92,77 amido di mais mg 30,93, magnesio stearato mg 34,60, povidone mg 25,48, fosfato di potassio monobasico mg 20,80, cellulosa acetato trimellitato mg 95,42. Opercolo di gelatina mg 77,00;

ogni flacone liofilizzato contiene: cloricromene cloridrato (D.C.I.) mg 30. Eccipienti: mannitolo mg 30;

ogni fiala solvente contiene: sodio cloruro mg 45, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle vasculopatie arteriose connesse con situazione di rischio trombotico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 217/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «MEGESTIL» (megestrolo acetato).

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5, codice fiscale 04843650153.

Produttore: Boehringer Mannheim Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale Libertà, km 0,750.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 compresse mg 160;
codice: 027574019 (in base 10) 0U9HS3 (in base 32);
prezzo: L. 153.050;
classe: *b)*.

Composizione: 1 compressa contiene: megestrolo acetato 160 mg; eccipienti: glicerol polietilenglicole ossistearato 2 mg, cellulosa microcristallina 140 mg, sodio croscarmellosio 20 mg, lattosio 73 mg, metilidrossipropilcellulosa 2 mg, magnesio stearato 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento palliativo del carcinoma della mammella o dell'endometrio in fase avanzata.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali o nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 218/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «ADALAT CRONO» (nifedipina) nelle forme compresse rivestite a rilascio controllato da mg 30 e da mg 60.

Titolare A.I.C.: Bayer Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: Bayer Italia S.p.a. - stabilimento consortile sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 14 compresse rivestite da mg 30;
codice: 027980010 (in base 10) 0UPW73 (in base 32);
prezzo: L. 16.950;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con decorrenza 1° maggio 1992;

2) 14 compresse rivestite da mg 60;
codice: 027980022 (in base 10) 0UPW7Q (in base 32);
prezzo: L. 22.350;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con decorrenza 1° maggio 1992.

Composizione:

una compressa rivestita da mg 30 contiene: nifedipina 30 mg; eccipienti: polietilene ossido 175,1 mg, idrossipropilmetilcellulosa 14,0 mg, magnesio stearato 2,4 mg, sodio cloruro 23,9 mg, ossido di ferro rosso 1 mg, cellulosa acetato 26,6 mg, polietilenglicole 1,4 mg, idrossipropilcellulosa 5,3 mg, titanio biossido 3,8 mg, glicole propilenico 1 mg;

una compressa rivestita da mg 60 contiene: nifedipina 60 mg; eccipienti: polietilene ossido 350,2 mg, idrossipropilmetilcellulosa 28,2 mg, magnesio stearato 4,8 mg, sodio cloruro 47,8 mg, ossido di ferro rosso 2,1 mg, cellulosa acetato 36,1 mg, polietilenglicole 1,9 mg, idrossipropilcellulosa 11,0 mg, titanio biossido 7,8 mg, glicole propilenico 2,1 mg.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione arteriosa;

trattamento della cardiopatia ischemica (condizioni caratterizzate da insufficiente apporto di ossigeno al miocardio):

angina pectoris cronica-stabile (angina da sforzo);

angina pectoris post-infartuale (esclusi i primi otto giorni dall'episodio infartuale acuto).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 226/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «UBIXAL» (ubidecarenone) nelle forme flaconcini uso orale × mg 50 e capsule × mg 50.

Titolare A.I.C.: Foletto S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Tibaldi, 54, codice fiscale 10168120151.

Produttore: Foletto S.r.l., stabilimento comune sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 10 flaconcini con tappo separatore uso orale;
codice: 027843010 (in base 10) 0UKQG2 (in base 32);
prezzo: L. 26.050;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza 1° maggio 1992;

2) 14 capsule × mg 50;
codice: 027843034 (in base 10) 0UKQGU (in base 32);
prezzo: L. 31.000;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza 1° maggio 1992.

Composizione:

ogni flaconcino da 50 mg contiene: tappo separatore: ubidecarenone mg 50, lattosio F.U. mg 99, crospovidone U.S.P. mg 50, sodio laurilsolfato F.U. mg 1, polivinilpirrolidone F.U. mg 50; soluzione: sorbitolo sol. F.U. mg 1000, glicerolo mg 500, saccarina sodica mg 5, metile p-idrossibenzoato F.U. mg 18, propile p-idrossibenzoato F.U. mg 2, aroma cedro mg 15, acqua depurata F.U. q.b. a ml 10;

ogni capsula da 50 mg contiene: principio attivo: ubidecarenone mg 50, eccipienti: sodio laurilsolfato F.U. mg 1, crospovidone U.S.P. micronizzato mg 30, polivinilpirrolidone F.U. mg 40, lattosio F.U. mg 54; composizione capsula: gelatina mg 47,0253, biossido di titanio mg 1,633, eritrosina mg 0,0333, ossido di ferro giallo mg 0,2940, ossido di ferro nero mg 0,0147.

Indicazioni terapeutiche: deficienza del coenzima Q 10 ed alterazioni del metabolismo del miocardio in cardiopatie acute e croniche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 227/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «OSMOLAC» (lattulosio), nella forma bustine da g 10.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, codice fiscale 00274990100.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento comune sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

20 bustine da g 10;
codice: 027061011 (in base 10) 0TTUSM (in base 32);
prezzo: L. 16.700;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza: 1° maggio 1992.

Composizione: ogni bustina da g 10 contiene: principio attivo: lattulosio cristallino g 10; eccipienti: acido citrico g 0,05, aroma di limone g 0,05.

Indicazioni terapeutiche:

encefalopatia epatica cronica (profilassi del precoma e del coma e trattamento dei sintomi neuropsichici, precoci dei pazienti cirrotici);

terapia coadiuvante in affezioni batteriche intestinali causate da germi coliformi (salmonella, shigella, ecc.);

in particolari condizioni patologiche, quali ad esempio nel decorso post-operatorio o dopo prolungate degenze a letto, il farmaco può essere impiegato nella stasi intestinale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 228/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «BIOMETIL 200» (ademetionina), nelle forme iniettabile per uso intramuscolare e compresse filmate da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Gibipharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Sofia, 22, codice fiscale 00780970158.

Produzione e confezionamento in blisters delle compresse filmate: Parke Davis S.p.a., nello stabilimento della stessa sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1.

Controlli e operazioni terminali di confezionamento: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via C. Pisacane, 7.

Confezioni autorizzate, prezzi, codici, classificazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

a) scatola da 6 flaconcini + 6 fiale solvente:
codice: 027416015 (in base 10) 0U4PGH (in base 32);
prezzo: L. 30.450;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza: 1° maggio 1992.

b) scatole da 20 compresse filmate da 200 mg:
codice: 027416027 (in base 10) 0U4PGV (in base 32);
prezzo: L. 27.150;
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° maggio 1992.

Composizione:

ogni flaconcino contiene: principio attivo: ademetionina esametafosfato mg 422 pari a ademetionina mg 200;

ogni fiala solvente contiene: L-lisina mg 200: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;

ogni compressa filmata contiene: principio attivo: ademetionina esametafosfato mg 422,00 pari a ademetionina mg 200,00;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 75,00, idrossipropil cellulosa mg 6,00, idrossipropil metil-cellulosa mg 7,00, lattosio mg 79,00, magnesio stearato mg 3,25, polietilenglicole 400 mg 2,00, sodio carbossi metil-amido mg 30,75, talco mg 1,00, titanio biossido mg 4,00.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale in parola è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 230/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «DHIARROL» (loperamide cloridrato)

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2, codice fiscale 00752450155.

Produttore: Giuliani S.p.a., nello stabilimento sito in Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio n. 12.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

20 capsule mg 1,5;
codice: 028466011 (in base 10) 0V4QUV (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione:

ogni capsula contiene principio attivo: loperamide cloridrato 1,5 mg; eccipienti: lattosio 127,5 mg, amido di mais 40,0 mg, talco 9,0 mg, magnesio stearato 2,0 mg;

ogni capsula verde-grigia è costituita da eritrosina (E 127), indigotina (E 132), ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro nero (E 172), titanio biossido, glicerina e gelatina q.b. ad una capsula.

Indicazioni terapeutiche: DHIARROL è indicato nel trattamento sintomatico delle diarree acute.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto indicate nuove forme farmaceutiche e nuovi dosaggi:

Decreto n. 204/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «KLACID» (claritromicina) i.v. iniettabile mg 500 per via endovenosa (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), codice fiscale 00076670595.

Produttore:

produzione e controllo della fiala di polvere: Abbott France nello stabilimento sito in Usine de l'Isle n. 3 - Saint Remy sur Avre (Francia);

produzione e controllo della fiala solvente ed operazioni terminali di confezionamento del prodotto: Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

fiala mg 500 di polvere + fiala ml 10 di solvente;
codice: 027370042 (in base 10) 0U38K0 (in base 32);
prezzo: L. 21.350;
classe: *b)*.

Composizione: ogni flacone di polvere sterile contiene; principio attivo: claritromicina mg 500,0; eccipienti: acido lattobionico mg 251,5; ogni flacone di solvente contiene: acqua per p.i. ml 10,0.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rinofaringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 205/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «MACLADIN» (claritromicina) i.v. iniettabile mg 500 per via endovenosa (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale 00678100504.

Produttore:

produzione e controllo della fiale di polvere: Abbott France nello stabilimento sito in Usine de l'Isle n. 3 - Saint Remy sur Avre (Francia);

produzione e controllo della fiala solvente ed operazioni terminali di confezionamento del prodotto: Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

fiala mg 500 di polvere + fiala ml 10 di solvente;
codice: 027530043 (in base 10) 0U84TV (in base 32);
prezzo: L. 21.350;
classe: *b)*.

Composizione:

ogni flacone di polvere sterile contiene: principio attivo: claritromicina mg 550,0; eccipienti: acido lattobionico mg 251,5;
ogni flacone di solvente contiene: acqua per p.i. ml 10,0.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rinofaringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 206/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «VECLAM» (claritromicina) i.v. iniettabile mg 500 per via endovenosa (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale 00691950240.

Produttore:

produzione e controllo della fiala di polvere: Abbott France nello stabilimento sito in Usine de l'Isle n. 3 - Saint Remy sur Avre (Francia);

produzione e controllo della fiala solvente ed operazioni terminali di confezionamento del prodotto: Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

fiala mg 500 di polvere + fiala ml 10 di solvente;
codice: 027529039 (in base 10) 0U83UH (in base 32);
prezzo: L. 21.350;
classe: *b)*.

Composizione:

ogni flacone di polvere sterile contiene: principio attivo: claritromicina mg 550,0; eccipienti: acido lattobionico mg 251,5;
ogni flacone di solvente contiene: acqua per p.i. ml 10,0.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rinofaringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 207/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «NORAVID» (defibrotide) capsule da mg 400 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18, codice fiscale 00738420157.

Produttore: Roussel Pharma S.p.a stabilimento consortile sito in Milano, viale Gran Sasso n. 18.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

14 capsule × mg 400;
codice: 026086049 (in base 10) 0SW2P1 (in base 32);
prezzo: L. 59.250;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° maggio 1992.

Composizione; ogni capsula contiene: defibrotide mg 400; eccipienti: lattosio mg 113,5, silice colloidale mg 1,3, magnesio stearato mg 5,2; costituenti della capsula: gelatina mg 95,619, ferro ossido mg 1,017, titanio biossido mg 1,364.

Indicazioni terapeutiche: trattamento cronico delle arteriopatie obliteranti croniche e periferiche di grado lieve-moderato.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 208/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «PROCICLIDE» (defibrotide) capsule da mg 400 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Crinos Industria farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale 01192270138.

Produttore: Crinos Industria farmacobiologica S.p.a., stabilimento consortile in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

14 capsule × mg 400:
codice: 026111043 (in base 10) 0SWV23 (in base 32);
prezzo: L. 59.250;
classe: *a)*; con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° maggio 1992.

Composizione: ogni capsula contiene: defibrotide mg 400; eccipienti: lattosio mg 113,5, silice colloidale mg 1,3, magnesio stearato mg 5,2; costituenti della capsula: gelatina mg 95,619, ferro ossido mg 1,017, titanio biossido mg 1,364.

Indicazioni terapeutiche: trattamento cronico delle arteriopatie obliteranti croniche e periferiche di grado lieve-moderato.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 209/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «ARVENUM 500» (Frazione flavonoica purificata, micronizzata) compresse rivestite (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Istituto farmaco biologico Stroder S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Ripoli n. 207/v, codice fiscale 00394900484.

Produttore: Eutherapie nello stabilimento sito in Neuilly - Sur Seine (Francia).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse rivestite da 500 mg;
codice: 024552022 (in base 10) 0RF8LQ (in base 32);
prezzo: L. 18.900;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° maggio 1992.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: principio attivo: frazione flavonoica purificata, micronizzata mg 500, costituita da: diosmina mg 450, flavonoidi espressi in esperidina mg 50; eccipienti: carbossimetilamido sodico mg 27, cellulosa microcristallina mg 62, gelatina mg 31, glicerina mg 0,426, idrossipropilmetilcellulosa mg 7,078, sodio laurilsolfato mg 0,034, ossido di ferro giallo E 172 mg 0,166, ossido di ferro rosso E 172 mg 0,055, titanio biossido mg 1,362, polietilenglicoli 6000 mg 0,453, magnesio stearato mg 4,426, talco mg 6, cera bianca q.b. a mg 660.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nel trattamento delle varici e delle complicanze flebistiche, delle emorroidi interne ed esterne e, in genere, degli stati di fragilità capillare e delle loro manifestazioni (ecchimosi, ematomi, porpora, emorragie delle gengive).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 210/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «DAFLON 500» (Frazione flavonoica purificata, micronizzata) compresse rivestite (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier di Gidy (Francia), rappresentata in Italia dalla società Servier Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aldobrandeschi n. 13, codice fiscale 00701480584.

Produttore: Les Laboratoires Servier nello stabilimento sito in Gidy (Francia).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse rivestite da 500 mg;
codice: 023356025 (in base 10) 0Q8SMT (in base 32);
prezzo: L. 18.900;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° maggio 1992.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: principio attivo: frazione flavonoica purificata, micronizzata mg 500, costituita da: diosmina mg 450, flavonoidi espressi in esperidina mg 50; eccipienti: carbossimetilamido sodico mg 27, cellulosa microcristallina mg 62 gelatina mg 31, glicerina mg 0,426, idrossipropilmetilcellulosa mg 7,078, sodio laurilsolfato mg 0,034, ossido di ferro giallo E 172 mg 0,166, ossido di ferro rosso E 172 mg 0,055, titanio biossido mg 1,362, polietilenglicoli 6000 mg 0,453, magnesio stearato mg 4,426, talco mg 6, cera bianca q.b. a mg 660.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nel trattamento delle varici e delle complicanze flebistiche, delle emorroidi interne ed esterne e, in genere, degli stati di fragilità capillare e delle loro manifestazioni (ecchimosi, ematomi, porpora, emorragie delle gengive).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 214/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale «BUFENE RETARD» compresse da 600 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salaria, 1240, codice fiscale 00399680586.

Produttore: Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., stabilimento sito in Roma, via Salaria, 1240.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse retard da 600 mg;
codice: 026004085 (in base 10) 0STLMP (in base 32);
prezzo: L. 27.000;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con decorrenza dal 1° maggio 1992.

Composizione: ogni compressa da 600 mg contiene: principio attivo: buflomedil cloridrato mg 600; eccipienti: talco mg 11, magnesio stearato mg 11, copolimeri metacrilici Eudragit RS PM mg 300, copolimeri metacrilici Eudragit E 30D mg 99.

Indicazioni terapeutiche: manifestazioni di insufficienza cerebrovascolare: vertigine, tinnito, deterioramento mentale, alterazioni della personalità, labilità di memoria e della capacità di concentrazione, disorientamento spazio-temporale, sequele della apoplessia cerebrale e degli interventi di neurochirurgia. Insufficienza circolatoria arteriosa degli arti, sindrome e malattia di Raynaud, morbo di Buerger, claudicazione intermittente.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della preparazione è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 216/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale «ZANIZAL E.V.» (nizatidina), nelle forme: fiale e.v. da mg 100/4 ml, da mg 150/6 ml e da mg 300/12 ml (nuova forma farmaceutica di specialità già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi, 330, codice fiscale 00737420158.

Produttore: Italfarmaco S.p.a., stabilimento comune sito in Milano, viale F. Testi, 330.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 5 fiale da mg 100/4 ml uso e.v.;
codice: 026618037 (in base 10) 0TDB5P (in base 32);
prezzo: L. 11.250;
classe: *b)*;

2) 5 fiale da mg 150/6 ml uso e.v.;
codice: 026618049 (in base 10) 0TDB61 (in base 32);
prezzo: L. 15.900;
classe: *b)*;

3) 5 fiale da mg 300/12 ml;
codice: 026618052 (in base 10) 0TDB64 (in base 32);
prezzo: L. 20.950;
classe: *b)*.

Composizione:

1 fiala da mg 100/4 ml contiene: principio attivo: nizatidina mg 100; eccipienti: acido cloridrico 10% q.b., idrossido di sodio 10% q.b., acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4;

1 fiala da mg 150/6 ml contiene: principio attivo: nizatidina mg 150; eccipienti: acido cloridrico 10% q.b., idrossido di sodio 10% q.b., acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 6;

1 fiala da mg 300/12 ml contiene: principio attivo: nizatidina mg 300; eccipienti: acido cloridrico 10% q.b., idrossido di sodio 10% q.b., acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 12.

Indicazioni terapeutiche: la nizatidina iniettabile è indicata nell'ulcera gastrica, ulcera duodenale ed esofagite da reflusso in pazienti ospedalizzati come alternativa alla formulazione orale per la terapia a breve termine in pazienti che non possano assumere terapia per via orale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è limitato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 229/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale «HUMULIN» (insulina umana biosintetica da DNA ricombinante), nelle preparazioni iniettabili HUMULIN R PEN, HUMULIN I PEN, HUMULIN 10/90 PEN, HUMULIN 20/80 PEN, HUMULIN 30/70 PEN e HUMULIN 40/60 PEN.

Titolare A.I.C.: società estera Lilly Industries LTD - Basingstoke - (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731, codice fiscale 00426150488.

Produttore: Lilly France S.A., nello stabilimento sito in Fegersheim (Francia).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione attribuita ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) «R» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;

codice: 025707276 (in base 10) 0SJJSD (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

2) «I» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;

codice: 025707288 (in base 10) 0SJJSS (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

3) «10/90» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;

codice: 025707290 (in base 10) 0SJJSU (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

4) «20/80» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;

codice: 025707302 (in base 10) 0SJJT6 (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

5) «30/70» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;

codice: 025707314 (in base 10) 0SJJTL (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

6) «40/60» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;

codice: 025707326 (in base 10) 0SJJTY (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

La prescrivibilità delle preparazioni, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, decorre dal 1° maggio 1992.

Composizione:

«R» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 2,5 mg/ml; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml;

«I» PEN:

principio attivo: insulina 100 U/ml (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante);

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare contenuto totale di protamina base di 0,270 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio fosfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml;

«10/90» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare un contenuto totale di protamina base di 0,243 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio fosfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare un contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml;

«20/80» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare un contenuto totale di protamina base di 0,216 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio fosfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare un contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml;

«30/70» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare un contenuto totale di protamina base di 0,189 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio fosfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare un contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml;

«40/60» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare un contenuto totale di protamina base di 0,162 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio fosfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare un contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Humulin® è indicata per il trattamento di pazienti affetti da diabete insulino-dipendente.

L'uso dell'insulina umana Lilly potrebbe essere di particolare utilità nelle seguenti evenienze: allergia all'insulina, lipoatrofia causata da insulina, insulino-resistenza di tipo immunologico e probabilmente nel diabete instabile.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico delle preparazioni è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decr 1992.

Decreto n. 235/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «CEFIXORAL» (cefixima) compresse rivestite mg 400 e granulato per sospensione orale 100 mg/5 ml (rispettivamente nuovo dosaggio e nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale 00395270481.

Produttore:

produzione: FIRMA S.p.a., stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37;

controlli: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 5 compresse rivestite mg 400;
codice: 027134030 (in base 10) 0TW22G (in base 32);
prezzo L. 36.950;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° maggio 1992;

2) granulato per ml 100 di sospensione orale 100 mg/5 ml;
codice: 027134042 (in base 10) 0TW22U (in base 32);
prezzo L. 36.950;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° maggio 1992.

Composizione:

ogni compressa rivestita contiene: cefixima mg 400; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 218,182, amido pregelatinizzato mg 120, calcio fosfato bibasico biidrato mg 300, magnesio stearato mg 4; rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa mg 13,175, sodio laurilsolfato mg 1,550, titanio biossido mg 7,775, paraffina liquida mg 7,500;

ogni flacone di granulare contiene: cefixima g 2,0000; eccipienti: saccarosio g 50,6095, gomma xanthan g 0,2580, sodio benzoato g 0,0525, aroma di fragola g 0,0800.

Indicazioni terapeutiche:

di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 236/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «UNIXIME» (cefixima) compresse rivestite mg 400 e granulato per sospensione orale 100 mg/5 ml (rispettivamente nuovo dosaggio e nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a. Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, n. 37, codice fiscale 00394440431.

Produttore:

produzione e controllo: F.I.R.M.A. S.p.a., stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: (4)

1) 5 compresse rivestite mg 400;
codice: 027152038 (in base 10) 0TWMP6 (in base 32);
prezzo L. 36.950;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza: 1° maggio 1992;

2) granulato per ml 100 di sospensione orale 100 mg/5 ml;
codice: 027152040 (in base 10) 0TWMP8 (in base 32);
prezzo L. 36.950;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza: 1° maggio 1992.

Composizione:

ogni compressa rivestita contiene: cefixima mg 400; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 218,182, amido pregelatinizzato mg 120; calcio fosfato bibasico biidrato mg 300, magnesio stearato mg 4; rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa mg 13,175, sodio laurilsolfato mg 1,550, titanio biossido mg 7,775, paraffina liquida mg 7,500;

ogni flacone di granulare contiene: cefixima g 2,0000; eccipienti: saccarosio g 50,6095, gomma xanthan g 0,2580, sodio benzoato g 0,0525, aroma di fragola g 0,0800.

Indicazioni terapeutiche:

di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 237/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «SUPRAX» (cefixima) compresse rivestite mg 400 e granulato per sospensione orale 100 mg/5 ml (rispettivamente nuovo dosaggio e nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Gorgone, zona industriale, codice fiscale 00130300874.

Produttore:

produzione: F.I.R.M.A. S.p.a., stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37;

controlli: Cyanamid Italia S.p.a., stabilimento sito in Catania, via Gorgone, zona industriale.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 5 compresse rivestite mg 400;
codice: 027127036 (in base 10) 0TVV7W (in base 32);
prezzo L. 36.950;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza: 1° maggio 1992;

2) granulato per ml 100 di sospensione orale 100 mg/5 ml;
codice: 027127051 (in base 10) 0TVV8C (in base 32);
prezzo L. 36.950;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza: 1° maggio 1992.

Composizione:

ogni compressa rivestita contiene: cefixima mg 400; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 218,182, amido pregelatinizzato mg 120, calcio fosfato bibasico biidrato mg 300, magnesio stearato mg 4; rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa mg 13,175, sodio laurilsolfato mg 1,550, titanio biossido mg 7,775, paraffina liquida mg 7,500;

ogni flacone di granulare contiene: cefixima g 2,0000; eccipienti: saccarosio g 50,6095, gomma xanthan g 0,2580, sodio benzoato g 0,0525, aroma di fragola g 0,0800.

Indicazioni terapeutiche:

di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Con il decreto di seguito indicato è stata concessa l'autorizzazione alla immissione in commercio della sottospecificata nuova confezione:

Decreto n. 241/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «HALCION» (triazolam) compresse da mg 0,125 e compresse da mg 0,25, entrambe nelle confezioni da 10 compresse (nuove confezioni di forme e dosaggi già autorizzati).

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A. di Puurs (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Upjohn S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154;

Produttore: Upjohn S.A. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67 1988:

1) astuccio da 10 compresse × mg 0,125 in blister;
codice: 024713048 (in base 10) 0RL5US (in base 32);
classe: *d)*;

2) astuccio da 10 compresse × mg 0,25 in blister;
codice: 024713051 (in base 10) 0RL5UV (in base 32);
classe: *d)*.

Indicazioni terapeutiche:

HALCION è indicato per il trattamento di pazienti affetti da insonnia transitoria e di breve durata. È anche utile quale trattamento a breve termine in pazienti selezionati sofferenti di insonnia persistente. Il farmaco deve essere usato solo quando le turbe del sonno siano gravi, invalidanti o tali da causare profondo malessere.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinale:

Decreto n. 203/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «ALCALOSIO» granulare effervescente g 150, codice 020436022.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Fleming n. 2, codice fiscale 00212840235.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Celsius S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via I Maggio 4 B, codice fiscale 04282940156.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta dalla società Glaxo S.p.a. (precedente titolare A.I.C.) nello stabilimento consortile sito in Verona, via Fleming n. 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 219/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «MECLOCIL» (meclociclina solfosalicilato) crema g 20.

Titolare A.I.C.: Esseti S.a.s. Laboratorio chimico farmaco biologico di A. Ievoli e C., con sede e domicilio fiscale in Napoli, largo S. Maria La Nova.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata NOVACNYL 1% (meclociclina solfosalicilato);
numero di codice: tubo da 20 g di crema dermatologica all'1% 027525043 (in base 10) 0U7ZXM (in base 32);
classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: classe: *c*).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 220/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «MICROLAX» nella forma microclismi.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122.

Modifica apportata:

in sostituzione della confezione 4 tubi da 5 ml è autorizzata la confezione 6 tubi da 5 ml;

numeri di codice: codice 020578023 (in base 10) 0MMZR7 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

I lotti già prodotti della confezione da 4 tubi × ml 5 non possono essere venduti a partire dal 1° novembre 1992.

Decreto n. 221/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «GLIATILIN 1000» (colina alfoscerato), fiale.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330.

Modifica apportata: estensione di impiego alla via endovenosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 222/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinali:

1) «ASPRO» - «RENNIE» - «RENNIE DEFLATIN»
2) «ASPRO 500»

Titolare A.I.C.:

per le specialità di cui al n. 1: Lab. Nicholas S.A. - Gaillard (Francia), rappresentata in Italia dalla società S.p.a. Italiana laboratori Bouty, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vanvitelli n. 4 - codice fiscale 00844760157;

per la specialità di cui al n. 2 - Lab. Nicholas Kiwi (Europe) Corp. Ginevra (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società S.p.a. Laboratori Bouty.

Modifica apportata: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza delle società titolari A.I.C. delle specialità medicinali di cui ai numeri 1 e 2 è trasferita, a decorrere dal 1° aprile 1992, alla società Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11 - codice fiscale 00747170157.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 223/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «CHENOFALK» (acido chenodesossicolico) 20 capsule 250 mg, codice 023411010.

Titolare A.I.C.: Also laboratori del Dr. Paolo Sorbini e C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Zelbio (Como) località Piano del Tivano, codice fiscale 00716720156.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Inter Falk Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini n. 3, codice fiscale 07459620154;

produttore: la specialità medicinale è prodotta dal nuovo titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile Inter Falk Italia S.r.l. - Schwarz Pharma S.p.a., sito in Lodi (Milano) frazione S. Grato, via Emilia n. 99.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 224/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinali:

«STILNOX» (zolpidem emitartrato) 30 compresse rivestite da 10 mg;
«KERLON» (retaxololo cloridrato) 28 compresse;
«XATRAL» (alfuzosina cloridrato) 30 compresse rivestite da 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Limito (Milano), via Rivoltara n. 35 - codice fiscale 06685100155.

Modifica apportata: produzione, controlli e confezionamento sono effettuati anche negli stabilimenti a suo tempo autorizzati con i decreti ministeriali in data 5 dicembre 1989, 15 giugno 1984, 20 novembre 1985 e 4 febbraio 1991.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 225/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «LOMIR sro», «LOMIR sro 2,5» (isradipina).

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati n. 1.

Modifica apportata: attribuzione dei codici di seguito indicati alle specialità:

Lomir sro 14 capsule 5 mg
codice: 027715046 (in base 10) 0UFTH6 (in base 32);

Lomir sro 2,5 28 capsule da 2,5 mg
codice: 027715022 (in base 10) 0UFTGG (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 231/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «CARNUM» (L-Carnitina) nella forma soluzione orale (10 flaconcini monodose da g 1).

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37.

Modifica apportata: previsione di ulteriore produttore: la specialità medicinale è prodotta e confezionata anche dalla società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., nello stabilimento sito in Firenze, via Paisiello n. 8/10 oltre che dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37 dove vengono effettuati i controlli.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 232/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «NEO RINOLEINA» (xylometazolina cloridrato) spray (flacone da 10 g) e gel g 15.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Castelvetro n. 17/23.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale continuerà ad essere prodotta, confezionata e controllata, in via definitiva, secondo quanto precedentemente autorizzato in via temporanea.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 233/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «HALIBORANGE» 25 compresse.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 122, codice fiscale 00047510326.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Nycomed Pharma S.A. nello stabilimento sito in Asker - Drammensvein, 855 - Norvegia.

Confezionamento e controlli continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 234/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «MIRACEF» (cefatrizina) - 8 capsule mg 500 e granulare g 60 per ml 100 di sospensione estemporanea.

Titolare A.I.C.: Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Novara, corso della Vittoria, 12/B, codice fiscale 00109210039.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Francia farmaceutici S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Milano, via dei Pestagalli, 7, anziché dalla società C.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 51, per il granulare e dalla società Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l. nel proprio stabilimento sito in Novara, corso della Vittoria, 12/B, per le capsule.

I controlli continueranno ad essere effettuati dalla società Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l. nel proprio stabilimento sito in Novara, corso della Vittoria, 12/B.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 238/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «CEFTASPAN» (cefixima) 6 compresse rivestite mg 200.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «UNIXIME» (cefixima);

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Firma S.p.a. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale 00394440481;

produttore: la specialità medicinale è prodotta dal nuovo titolare A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37;

numeri di codice:

a) 6 compresse rivestite mg 200;
codice: 027152026 (in base 10) 0TWMNV (in base 32);

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: la confezione 6 compresse rivestite da mg 200 è collocata nella classe *a)*, prevista dalla citata disposizione con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° maggio 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

I lotti già prodotti non possono essere venduti a partire dal 1° novembre 1992.

Decreto n. 239/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «CEFIXORAL» (cefixima) 6 compresse rivestite mg 200.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale 00395270481.

Modifiche apportate: classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: la confezione 6 compresse rivestite da mg 200 (cod. 027134016) è collocata nella classe *a)*, prevista dalla citata disposizione con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° maggio 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 240/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «SUPRAX» (cefixima) 6 compresse rivestite mg 200.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Gorgone, zona industriale, codice fiscale 00130300874.

Modifiche apportate: classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: la confezione 6 compresse rivestite da mg 200 (cod. 027127012) è collocata nella classe *a)*, prevista dalla citata disposizione con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° maggio 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

Decreto n. 242/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «SONGAR» (triazolam) capsule da mg 0,25, in confezione 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a., Industria chimica farmaceutica, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10, codice fiscale 04874990155.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione 30 capsule × mg 0,25 è autorizzata la confezione da 10 capsule × mg 0,25.

numeri di codice:

codice: 024731073 (in base 10) 0RLRG1 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

I lotti già prodotti della confezione 30 capsule da mg 0,25 non possono essere venduti a partire dal 16 aprile 1992.

Decreto n. 243/1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinali	Società titolari AIC	N. di codice
CORTIFLUORAL	Schering S.p.a.	
flac. ml 10	Milano	017651023
FEPRAMOL	Schwarz Pharma S.p.a.	
10 supposte adulti	S. Grato - Lodi	023635028
10 supposte bambini	Milano	023635030
10 supposte lattanti		023635042
30 confetti		023635016
FLORIGIEN	Schering S.p.a.	
flac. ml 150 lav. vag.	Milano	013833013
PR 100	Lab. Farmacologico	
pomata g 30	Milanese S.r.l.	023788019
lozione ml 20	Caronno Pertusella (Va-	023788021
cloressidina pom. g 30	rese)	023788033
cloressidina loz. ml 20		023788045
SOFARGEN	Sofar S.p.a.	
crema 1% g 30	Milano	025561010
SOLVELIN DE ANGELI	Boehringer	
10 supposte adulti	Ingelheim Italia S.p.a	024172037
10 supposte bambini	Firenze	024172049
20 capsule		024172025
SUCRATE	Lisapharma S.p.a.	
30 bustine g 1	Erba (Como)	025652037
TRILAFON	Schering Plough S.p.a.	
20 confetti mg 8	Milano	013403011
20 confetti mg 2		013403023
20 confetti mg 4		013403035
5 f ml 1 mg 5 I.M.		013403047
TRILAFON ENANTATO	Schering Plough S.p.a.	
1 fiala mg 100 ml 1	Milano	024002014
TRIMETON	Schering Plough S.p.a.	
5 fiale ml 1 mg 10	Milano	006152021
sciroppo 0,05% ml 100		006152045
20 compresse mg 4		006152058
AR 20 confetti mg 8		006152033
VISUMETAZONE	Merck Sharp e Dohme	
collirio ml 3	Italia S.p.a.	015980016
VISUMETAZONE ANTI-STAMINICO	Merck Sharp e Dohme Italia S.p.a.	
collirio ml 3	Roma	015912013
VISUMETAZONE DECON-GESTIONANTE	Merck Sharp e Dohme Italia S.p.a.	
collirio ml 3	Roma	016458010
VISUMIDRIATIC	Merck Sharp e Dohme	
collirio ml 10 allo 0,5%	Italia S.p.a.	018002016
collirio ml 10 all'1%	Roma	018002030
VISUMIDRIATIC ANTI-FLOGISTICO	Merck Sharp e Dohme Italia S.p.a.	
collirio ml 5	Roma	019367010
VISUMIDRIATIC FENILE-FRINA	Merck Sharp e Dohme Italia S.p.a.	
collirio ml 10	Roma	020698015
VIT C FARGE	Farge S.p.a.	
10 fiale ml 10 g 1 IV	Genova	007224013
ZERINOL	Boehringer Ingelheim	
30 confetti	Italia S.p.a. Firenze	023427040
10 supposte adulti		023427053
10 supposte bambini		023427065

Modifica apportata: classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: le succitate confezioni sono collocate nella classe *d)* prevista dalla disposizione citata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1992.

I lotti delle confezioni in parola non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° agosto 1992.

Provvedimento n. MI 130/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «STILAMIN» (somatostatina) fiale da 250 mcg e da 3 mg.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

gravi emorragie acute del tratto gastroenterico superiore (emorragie da ulcere gastriche, duodenali e gastroduodenali, gastriti emorragiche, varici esofagee);

trattamento profilattico delle complicazioni postoperatorie conseguenti ad interventi sul pancreas;

trattamento delle fistole pancreatiche e delle pancreatiti acute;

trattamento coadiuvante della chetoacidosi diabetica;

trattamento per via intraarticolare in mono somministrazione delle sindromi gonalgiche acute in corso di riacutizzazione di artrite reumatoide poliarticolare.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 132/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «DECAPEPTYL» 3,75 mg a cessione protratta.

Titolare A.I.C.: Ipsen Biotech di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla Ipsen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Puccini, 5.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

nell'uomo:

carcinoma della prostata;

nella donna:

endometriosi a localizzazione genitale ed extragenitale (stadi I - IV);

fibromioma uterino;

carcinoma mammario in fase avanzata in pre e perimenopausa in pazienti con indicazioni per il trattamento ormonale;

trattamento dell'infertilità in associazione alle gonadotropine nei protocolli di induzione dell'ovulazione;

nel bambino:

pubertà precoce prima degli 8 anni nella bambina e prima dei 10 anni nel bambino.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimenti numeri MI 139/92, MI 140/92, MI 141/92, MI 142/92, MI 143/92, MI 144/92, MI 145/92, MI 146/92 e MI 147/92 del 28 marzo 1992.

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
SPASMOMEN SOMATICO SPASMONE SOMATICO 40	Menarini S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.
SPASEN SOMATICO SPASEN SOMATICO 40	Firma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37.
SPASMOSTOP SOMATICO SPASMOSTOP SOMATICO 40	Istituto Lusofarmaco d'Italia, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.
LIBRAX	Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.
LEXIL	Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.
DEBRUM	Sigma Tau S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.
TRANQUO BUSCOPAN	Boehringer Ingelheim S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.
SPASMERIDAN	Laboratori UCB, con sede e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15.
VALPINAX	Crinos S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Villaguardia (Como), via XX Settembre, 2.

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono: manifestazioni spastico-dolorose, con componente ansiosa, dell'apparato gastroenterico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/148/92 e MI/149/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
SPASEN E SPASEN 40	Firma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37.
SPASMOMEN SPASMOMEN 40 SPASMOMEN SOLUZIONE	Menarini S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi.

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti: colon irritabile e manifestazioni spastico-dolorose del tratto enterico distale.

Per SPASMOMEN SOLUZIONE: premedicazione in endoscopia digestiva diagnostica ed operativa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/150/92 e MI/151/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
BUSCOPAN COMPOSITUM	Boehringer Ingelheim, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria 10.
BARALGINA E BARALGINA FIALE	Hoechst Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Marco Ulpio Traiano, 18.

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono: spasmi della muscolatura liscia con spiccata componente dolorosa, come ad esempio in caso di colica renale o biliare.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/152/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: BUSCOPAN.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria 10.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/153/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: BELLAFOLINA.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono: manifestazioni spastico-dolorose dell'apparato digerente e genito-urinario.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/154/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: RILATEN.

Titolare A.I.C.: Guidotti S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni autorizzate sono: manifestazioni spastico-dolorose dell'apparato urinario, gastroenterico e delle vie biliari.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/155/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: BENTYL.

Titolare A.I.C.: Lepetit S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Murat, 23.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni autorizzate sono: manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastrointestinale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/156/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: DEBRIDAT.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni autorizzate sono: colon irritabile. Manifestazioni spastico-dolorose del tratto enterico. Disturbi funzionali della motilità esofagea. Atonia intestinale post-operatoria e preparazione agli esami endoscopici del tubo digerente (per le fiale).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/157/92 e MI/158/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
SPASMOCIBALGINA	Ciba Geigy S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, Km 20,5.
SPASMAMIDE COMPOSTA	Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli, 7.

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: spasmi della muscolatura liscia con spiccata componente dolorosa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/159/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: SPABUCOL.

Titolare A.I.C.: Lagap con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16.

Oggetto del provvedimento: modifica dello stampato comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: colon irritabile, manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico, disturbi funzionali della motilità esofagea. Atonia intestinale post-operatoria (per le fiale).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI/160/92, MI/161/92, MI/162/92 e MI/163/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
KALIUS	Istituto Italiano Fermenti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Bendiletto, 1.
MODULASE	Irbi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), s.s. Pontina, 28.
TRIMEDAT	Lifepharma con sede e domicilio fiscale in Sesto S. Giovanni (Milano), via Carducci, 27.
DIGERENT	Polifarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza.

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: colon irritabile, manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico, disturbi funzionali della motilità esofagea.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/164/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: SPASMOPRIV.

Titolare A.I.C.: Lusofarmaco, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Carnia, 26.

Oggetto del provvedimento: modifica dello stampato comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: manifestazioni spastico-dolorose dell'apparato gastroenterico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/165/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: NOVATROPINA.

Titolare A.I.C.: Asta medica, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3.

Oggetto del provvedimento: modifica dello stampato comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: manifestazioni spastico-dolorose dell'apparato digerente.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/166/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: ALGINOR.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Oggetto del provvedimento: modifica dello stampato comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: colon irritabile, manifestazioni spastico-dolorose dell'apparato gastroenterico, Premedicazione in endoscopia diagnostica ed operativa gastrointestinale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI/167/92 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: SPASMEX E SPASMEX INIETTABILE.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: manifestazioni spastico-dolorose delle vie urinarie e biliari.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

92A1514

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il seguente decreto è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale di seguito specificata:

Decreto n. 5/G del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «HALCION» (triazolam) 30 compresse da mg 0,25 (codice 024713012) e 30 compresse da mg 0,125 (codice 024713036).

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A. di Puurs (Belgio), rappresentata in Italia dalla Upjohn S.p.a., codice fiscale 00768480154, con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano).

Motivo della sospensione: le confezioni da 30 compresse delle specialità medicinali a base di triazolam, non appaiono conformi all'esigenza di un uso solo a breve termine del farmaco.

Decorrenza di efficacia del decreto, il quale comporta il divieto di vendita delle confezioni predette e l'obbligo del ritiro delle stesse dal mercato a cura della società titolare: 16 aprile 1992.

92A1515

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia della società titolare, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale:

Decreto n. 2/RR 1992 del 28 marzo 1992

Specialità medicinale: «GRORM»:
im fl + 1 f 2 ml 4 U.I. cod. 023051016
im fl + 1 f 2 ml 2 U.I. cod. 023051028

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 04886390584.

Decorrenza di efficacia del decreto di revoca: 4 aprile 1992.

92A1516

MINISTERO DEL TESORO

N. 58

Corso dei cambi del 24 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1251 —	1251 —	1251,20	1251	1251	1251	1251,400	1251	1251	1251
E.C.U.	1537,700	1537,700	1538,100	1537,700	1537,700	1537,700	1537,700	1537,700	1537,700	1537,700
Marco tedesco	751,680	751,680	751,500	751,680	751,680	751,680	751,700	751,680	751,680	751,680
Franco francese	221,710	221,710	221,900	221,710	221,710	221,710	221,690	221,710	221,710	221,710
Lira sterlina	2153,900	2153,900	2159 —	2153,900	2153,900	2153,900	2153,900	2153,900	2153,900	2153,900
Fiorino olandese	667,600	667,600	667,500	667,600	667,600	667,600	667,600	667,600	667,600	667,600
Franco belga	36,522	36,522	36,520	36,522	36,522	36,522	36,519	36,522	36,522	36,520
Peseta spagnola	11,923	11,923	11,940	11,923	11,923	11,923	11,923	11,923	11,923	11,920
Corona danese	193,570	193,570	193,800	193,570	193,570	193,570	193,570	193,570	193,570	193,570
Lira irlandese	2006,100	2006,100	2006 —	2006,100	2006,100	2006,100	2005,200	2006,100	2006,100	
Dracma greca	6,493	6,493	6,500	6,493	6,493	6,493	6,492	6,493	6,493	
Escudo portoghese	8,733	8,733	8,730	8,733	8,733	8,733	8,738	8,733	8,733	8,730
Dollaro canadese	1050,300	1050,300	1051 —	1050,300	1050,300	1050,300	1050,150	1050,300	1050,300	1050,300
Yen giapponese	9,340	9,340	9,410	9,340	9,340	9,340	9,341	9,340	9,340	9,340
Franco svizzero	827,650	827,650	827,500	827,650	827,650	827,650	827,450	827,650	827,650	827,650
Scellino austriaco	106,834	106,834	106,800	106,834	106,834	106,834	106,835	106,834	106,834	106,830
Corona norvegese	191,550	191,550	191,500	191,550	191,550	191,550	191,530	191,550	191,550	191,550
Corona svedese	207,370	207,370	207,250	207,370	207,370	207,370	207,380	207,370	207,370	207,370
Marco finlandese	275,900	275,900	275,500	275,900	275,900	275,900	275,900	275,900	275,900	—
Dollaro australiano	952,600	952,600	952 —	952,600	952,600	952,600	952,500	952,600	952,600	952,600

Media dei titoli del 24 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,050
» » » 21- 4-1987/94	88,350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,525
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,525
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,025
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,300
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,200
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,175
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,350
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,950
» » » » 19- 5-1986/92	99,825
» » » » 20- 7-1987/92	100
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,075
» » » » 1-12-1987/92	100,100
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,400
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,450
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,075
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,500
»	»	»	»	1-10-1988/93	100 —
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,100
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,075
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,975
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,025
»	»	»	»	1-10-1987/94	100 —
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,425
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,550
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,425
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,375
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,575
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,225
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,325
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,250
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,350
»	»	»	»	1- 1-1986/96	101,050
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,375
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,475
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,950
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,925
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99 —
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,800
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,650
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,675
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,525
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,175
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,575
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,975
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,300
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,425
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,250
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,425
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,300
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,225
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,325
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 4-1992	99,750
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,725
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,750
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,700
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,025
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,975
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1991/96	98,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,025
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,125
»	»	»	12,50%	20- 6-1991/98	98,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,025
»	»	»	12,50%	1- 6-1991/2001	98,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	100,500
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,400
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,250
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,650
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,375
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,700
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,450
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,050
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,250
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,750
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,350
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,125
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101,950
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,350
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,100
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108,900
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,025
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,350

92M24032

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere

Con decreto ministeriale n. 559/C.21485 XV J (6) del 13 gennaio 1992 la polvere denominata «polvere a triplice base BPD5» che la soc. BPD Difesa e spazio, con stabilimento in Colleferro (Roma), intende produrre, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Secondo la normativa ONU alla polvere di cui trattasi viene assegnato il n. ONU 0161 con divisione di pericolo 1.3 gruppo di compatibilità C.

92A1493

Riconoscimento e classificazione di artifizio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.18648 XV J del 14 gennaio 1992 l'artifizio denominato: «Pistola Laser» (d.o. Laser - Pistole) che la ditta R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica federale tedesca, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A1494

Riconoscimento e classificazione di artifizio

Con decreto ministeriale n. 559/C.13590 XV J del 18 gennaio 1992 l'artifizio denominato: «cartuccia irritante con proiettile singolo tipo CN - calibro 40 mm» che la società Luigi Franchi, con stabilimento in Brescia, intende importare dalla ditta Piepen Brock Pyrotechnik GmbH - Gollheim Pfalz - Germania, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, numero ONU e classificazione di rischio n. 0019 - 1.3.G.

92A1495

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Nuova architettura - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 651 datata 20 febbraio 1992 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 giugno 1992 il mandato conferito all'avv. Maurizio Folisi, con studio in Udine, via Duino, 4/1, in ordine alla gestione commissariale della «Nuova architettura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 29 novembre 1972 per rogito notaio dott. Giusto Bronzin di Udine.

92A1526

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 124/1992 del 27 febbraio 1992, concernente la specialità medicinale «DOLOCYL» (Ibuprofen), alla pag. 37, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è indicato l'oggetto del decreto deve aggiungersi:

«*Autorizzazione a modificare la composizione limitatamente agli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata:*

principio attivo: invariato;

eccipienti: silice precipitata mg 1,000; talco mg 5,000; sodio carbossimetilamido mg 8,000; polivinilpirrolidone mg 12,000; cellulosa microcristallina mg 34,000; amido di mais mg 70,000; eritrosina lacca mg 0,372, polietilenglicole 400 mg 0,700; titanio biossido mg 1,514; idrossipropilmetilcellulosa mg 7,414.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza».

Nella parte dello stesso comunicato, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 141/1992 del 27 febbraio 1992, concernente la specialità medicinale «PROVERA», alla pag. 39, seconda colonna, della medesima *Gazzetta Ufficiale*, ove è scritto: «20 compresse da *5* mg», leggasi: «20 compresse da 2,5 mg».

Nella parte dello stesso comunicato, riguardante il provvedimento del Ministro della sanità n. 77/1992 del 27 febbraio 1992, concernente la specialità medicinale «ZOLADEX», alla pagina 42, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è indicato il titolare AIC, in luogo di: ICI Italia S.p.a. - Divisione farmaceutica ICI Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25», leggasi: «*Imperial Chemical Industries PLC, ICI Pharmaceuticals - Macclesfield, Cheshire Inghilterra, rappresentata in Italia dalla* ICI Italia S.p.a. - Divisione farmaceutica ICI Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25».

92A1527

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 31 gennaio 1992 recante: «Chiusura della contabilità negli uffici giudiziari, restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati e versamento delle somme residue a seguito dell'introduzione del sistema generalizzato di percezione dei diritti di cancelleria mediante marche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 6, ultimo comma, riportato a pag. 12 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «Il Poligrafico dello Stato provvede alla *distribuzione* dei bollettari ...», si legga: «Il Poligrafico dello Stato provvede alla *distruzione* dei bollettari ...».

92A1549

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; ripristino di autorizzazioni di forme farmaceutiche)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 183/1992 del 9 marzo 1992 relativo alla specialità medicinale «ARTROSILENE», alla pag. 19, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la composizione degli eccipienti, in luogo di: «polivinilpirrolidone g *0,3*», leggasi: «polivinilpirrolidone g *3,0*».

92A1528

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del turismo e dello spettacolo 30 dicembre 1991, n. 3, recante: «Modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 concernente: "Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia 1992"». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 1992).

Il quinto, sesto e settimo capoverso dell'art. 2 della circolare citata in epigrafe, riportati alla pag. 27, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere interpretati come formanti un unico periodo.

92A1529

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Smarrimento di ricevuta di debito pubblico» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 24 marzo 1992)

Nella prima pubblicazione del comunicato citato in epigrafe, effettuata alla pag. 63, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è specificato il tipo dei titoli del debito pubblico a cui si riferisce la ricevuta smarrita, dove è scritto: «— Titoli del debito pubblico: *nominativi* 5. —...», si legga: «— Titoli del debito pubblico: *al portatore* 5. —...».

92A1530

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200